



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 7 del 07 FEB. 2012

OGGETTO Provincia Regionale di Messina c/ Ricciardo Sarina. Autorizzazione al Sig. Presidente a promuovere azione revocatoria.

L'anno duemiladodici il giorno SETTE del mese di FEBBRAIO nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

			PRESENTE
1.	Presidente On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>SI</u>
2.	Assessore Dott. Antonino	TERRANOVA	<u>SI</u>
3.	Assessore Dott. Michele	BISIGNANO	<u>SI</u>
4.	Assessore Dott. Renato	FICHERA	<u>SI</u>
5.	Assessore Dott. Rosario	CATALFAMO	<u>NO</u>
6.	Assessore Dott. Carmelo	TORRE	<u>NO</u>
7.	Assessore Dott. Pasquale	MONEA	<u>SI</u>
8.	Assessore Dott. Salvatore	SCHEMBRI	<u>SI</u>
9.	Assessore Prof. Giuseppe	DI BARTOLO	<u>SI</u>
10.	Assessore Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>SI</u>
11.	Assessore Dott. Maria	PERRONE	<u>NO</u>
12.	Assessore Sig. Giuseppe	MARTELLI	<u>NO</u>
13.	Assessore Dott. Mario	D'AGOSTINO	<u>NO</u>
14.	Assessore Dott. Rosario	VENTIMIGLIA	<u>SI</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO
Partecipa il Segretario Generale Avv. Anna Maria TRIPODO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Il sottoscritto On. Avv. Cesare RICEVUTO, in qualità di Presidente della Giunta Provinciale, ha provveduto in merito, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, alla deliberazione di approvazione della proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

La GIUNTA PROVINCIALE ha unanimità di voti approvato la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

~ 1° Dipartimento ~

U.D. Affari Generali e Istituzionali, Legali, Politiche Culturali e Scolastiche

U.O. Legale e contenzioso- U.O. Studi e consulenze giuridiche

Dirigente Dr.ssa Anna Maria Tripodo

OGGETTO Provincia Regionale di Messina c/ Ricciardo Sarina. Autorizzazione al Sig. Presidente a promuovere azione revocatoria.

PROPOSTA

PREMESSO che con sentenza n. 324/09 il Tribunale di Patti decidendo il giudizio promosso da questa Provincia Regionale contro Ricciardo Sarina ha condannato la convenuta alla rimozione della recinzione posta a protezione della part. 709, fg.12, nella parte prospiciente la S.P. n. 145 Ficarra Matini collocata a distanza inferiore di quella consentita, condannandola, altresì, alla rifusione in favore di questo Ente delle spese giudiziali e degli importi già versati al C.T.U.;

VISTA la nota del procuratore costituito dell'Ente, Avv. Giuseppe Coppolino, in atti prot. 12636 del 04/04/2011 con la quale comunica di aver provveduto alla notifica della sentenza e dell'atto di precetto;

CHE, nella medesima nota, il predetto professionista significa che la controparte avrebbe avanzato una proposta transattiva con il pagamento nella misura di € 4.000,00.=, poiché la pensione percepita non consentirebbe alla Sig.ra Ricciardo, anziana e malferma in salute, di adempiere al debito nei confronti della Provincia;

CHE l'Ufficio Legale ha acquisito, tuttavia, presso gli Uffici : Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia del territorio certificazione dalla quale risulta che la Ricciardo, in data 7/572010 ha donato a terzi un immobile di proprietà, sito in Ficarra, di talchè, ricorrendone i presupposti di diritto (volontà in re ipsa di sottrarre il bene al creditore, poiché la donazione è avvenuta in epoca successiva alla sentenza di condanna de qua), nonché l'ancora non decorso termine decadenziale, appare necessario proporre l'azione di cui all. 2901cc., per ottenere, a garanzia, la revocatoria dell'atto di donazione di cui sopra e consentire, conseguentemente, il recupero del credito vantato dalla Provincia attraverso le procedure esecutive consentite;

CONSIDERATO, pertanto, che si rende necessario autorizzare il Sig. Presidente a promuovere azione revocatoria e nominare a tal fine un Legale di fiducia dell'Ente al quale conferire ogni più ampia facoltà di legge;

DARE ATTO che per compensi e spese, al lordo degli oneri di legge discendenti dal conferimento del presente incarico, sarà corrisposta al Legale incaricato della difesa di questo Ente la somma di € 3.500,00=- a lordo degli oneri di legge, nella considerazione che trattasi di spesa indifferibile ed urgente ai sensi dell'art. 163 c.2 del D.Lgs n. 267/2000, all'esclusivo fine di evitare che, dalla mancata proposizione, per tempo, dell'idonea azione, ne derivi un danno grave e certo per questa Provincia- che a tal fine deve essere impegnata al sul cod. 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2012;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il d.l. n. 223/06 convertito con l. n. 248 del 04.08.06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

AUTORIZZARE il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a promuovere azione revocatoria nei confronti di Ricciardo Sarina per i motivi su espressi e nominare a tal fine un Legale di fiducia dell'Ente al quale conferire ogni più ampia facoltà di legge;

DARE ATTO che per compensi e spese, discendenti dal conferimento del presente incarico, sarà corrisposta al Legale incaricato della difesa Ente la somma di € 3.500,00= al lordo degli oneri di legge, comprensiva di spese per contributo unificato, notifica e bolli;

IMPEGNARE con il presente provvedimento, la somma di €3.500,00= sul cod. 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2012, dando atto che la somma è contenuta in 1/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio 2011;

DEMANDARE al Dirigente del 1° Dip. U.O. Affari legali e contenzioso-U.O. Studi e consulenza giuridiche, la responsabilità della gestione tecnico- finanziaria della pratica.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 26.1.2012

IL DIRIGENTE
Dott.ssa A.M. Tripodo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 - 2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Addì _____

IL RAGIONIERE GENERALE

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì _____

IL RAGIONIERE GENERALE

2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI

Impegno n. 39 Alto _____ del _____

Importo € 3500,00

Disponibilità Cap. 2260 Bil. 2012

Messina 7/2/12 Il Funzionario _____

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

L'ASSESSORE ANZIANO
Dott. Antonino TERRANOVA

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Anna Maria TRIPODO

f.to _____

f.to _____

Il presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'ADDETTO

L'ADDETTO

f.to _____

f.to _____

Messina li, _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

12 FEB. 2012

che la presente deliberazione _____ pubblicata all'Albo di questa Provincia il _____ giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando le materie elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì **07 FEB. 2012**

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Anna Maria TRIPODO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Messina, dalla residenza Provinciale, addì **08 FEB. 2012**



IL SEGRETARIO GENERALE

15 feb 12
95.46

GIUSEPPE F. COPPOLINO

VIA PAPA GIOVANNI XXIII 59
TEL. E FAX 090 9798314
98051 BARCELONA P.G.



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Tribunale di Patti



n. 324/09 Reg. Sent.
n. Cron.
n. 733 Reg.
n. 3046/97 Reg. Genti
DECRETU S. A. W. K. L.
MINUTA DEPOSITATA
il 04.08.09
OGGETTO

Il Giudice, dott. ssa Ines Rigoli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3046/97 R.G. promossa da:

Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in Patti, Via L. D'Amico n. 8, (studio avv. Nunzio Barbiera), recapito professionale dell'Avv. Giuseppe Coppolino, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.

Contro

Ricciardo Sarina, elettivamente domiciliata in Brolo, Piazza A. Moro n. 3, presso lo studio dell'Avv. D. Magistro, che la rappresenta e difende come da procura in margine alla comparsa di costituzione e risposta.

in punto a: **rimozione recinzione abusiva e risarcimento danni.**

CONCLUSIONI: cfr. verbale udienza del 16.10.2008.

Per parte attrice: *"Contesta la richiesta avversa (...) Insiste pertanto nella spedizione della causa a sentenza avendo già precisato le conclusioni, che reitera in ordine alle proprie richieste nelle quali insiste.*

Per parte convenuta: *"In via preliminare insiste affinché il sig. giudice*

voglia ordinare alla Provincia Regionale di Messina di depositare tutta la documentazione ed i verbali inerenti la pratica di autorizzazione per recinzione fondo sulla S.P. 145 di Ficarra Matini richiesta dalla Ditta Ricciardo Sarina (...). Precisa le conclusioni insistendo in quanto dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa nonché nella superiore richiesta in quanto determinante ai fini della decisione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato il 25.02.1997, la Provincia Regionale di Messina conveniva in giudizio Ricciardo Sarina e, premesso che con delibera di G.P. n.1681/G del 27.10.1987, la convenuta era stata autorizzata alla recinzione del proprio fondo sito sulla S.P. n. 154 al Km. 8+500, denominata Ficarra Matini, esponeva che la predetta aveva collocato la recinzione a distanza inferiore di quella di legge rispetto al ciglio stradale, occupando porzioni di terreno dell'Ente; deduceva, inoltre, che in conseguenza di tali condotte la citata autorizzazione era stata revocata. Chiedeva pertanto, previa declaratoria dell'illegittimità del mantenimento del manufatto, che la convenuta venisse condannata all'eliminazione della recinzione, con la riduzione in pristino ed al risarcimento degli ulteriori danni.

Costituitasi con comparsa del 6.05.1997, la convenuta contestava le avverse domande e ne chiedeva il rigetto.

Ammessa la CTU, a seguito dell'entrata in vigore del D. lgs. N. 51/1998 la causa proseguiva dinnanzi a questo Tribunale.



Espletata l'indagine tecnica, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione. Con sentenza del 18.02.2002, il giudice dichiarava che la recinzione posta dall'attrice a protezione del fondo sito in Ficarra, c.da Matini, in catasto part. 707 fg.12, nella parte prospiciente la S.P. n. 145 Ficarra Matini, è installata a distanza inferiore a quella legale e condannava l'attrice all'eliminazione della recinzione, con ripristino dello stato dei luoghi.

Con ordinanza emessa in pari data, disponeva un supplemento di indagine al fine di misurare l'esatta distanza tra della recinzione posta a protezione del fondo costituito dalla part. 709 fg.12 del Comune di Ficarra rispetto al confine stradale.

All'udienza del 16.10.2008, le parti precisavano le conclusioni ed il giudice poneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va rilevata l'inammissibilità dell'istanza di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c., tardivamente formulata dalla convenuta allorché risultava già decorso il termine perentorio di cui all'art. 184 c.p.c. per deduzioni istruttorie e produzioni documentali.

Va poi rilevato che non può essere esaminata in questa sede la contestazione relativa all'applicabilità alla presente fattispecie della normativa contemplata dall'art. 26. co. 4 e 5. d.p.r. n. 16.12.1992,

trattandosi di questione già affrontata con sentenza parziale del 18.02.2002.

Nel merito, dal supplemento di indagine tecnica espletata a seguito dell'emissione di sentenza parziale emessa in data 18.02.2002, è emerso che la recinzione che delimita la particella 709, che si sviluppa per m.36,5, con un'altezza media di m.1,55, è costituita da 24 paletti ed è posta, rispetto al ciglio stradale, a distanza che varia da metri 1,30 a 0,24 circa, come evidenziato nel grafico contenuto nell'All. c. alla relazione di consulenza tecnica.

Dall'esame dell' allegato grafico è emerso che per larga parte della sua estensione la recinzione in oggetto è posta a distanza inferiore a quella legale; in particolare, risulta evidente che almeno 20 dei 24 paletti posti a sostegno della rete metallica sono collocati a distanza inferiore rispetto a quella di un metro dal ciglio stradale, cui risultano assoggettate le opere preesistenti all'entrata in vigore del D.P.R. n. 495 del 1992 (cfr.co. 7 dell'art. 26 del d.p.r. cit.) ,

Ne consegue l'accoglimento della domanda di rimozione anche con riferimento al tratto di recinzione posto a distanza inferiore rispetto a un metro dal ciglio stradale, che delimita la particella n. 709.

La convenuta, pertanto,dovrà essere condannata alla rimozione del tratto della recinzione posta a protezione della part.709, fg. 12, nella parte prospiciente la S.P.n.145 Ficarra Matini, collocato a distanza inferiore di un metro rispetto al ciglio stradale.



Non risulta meritevole di accoglimento la accessoria domanda risarcitoria, non risultando dimostrato un pregiudizio riconducibile all'accertata violazione.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio sono poste a carico della convenuta, con obbligo di rifusione in favore di parte attrice degli importi anticipati a tale titolo.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, respinta ogni diversa e contraria istanza eccezione o deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede:

- Dichiarare che la recinzione posta dalla convenuta a protezione del fondo sito in Ficarra, cda. Matini, part. 709 f. 12, nella parte prospiciente a S.P. n. 145 Ficarra -Matini, è posta a distanza inferiore a quella legale con riferimento al tratto collocato a distanza inferiore di un metro rispetto al ciglio stradale, evidenziato nell'all. B e nel grafico contenuto nell'All. C. alla relazione di consulenza tecnica depositata in data 23.05.2002;
- Per l'effetto, condanna la convenuta all'eliminazione del tratto di recinzione collocato a distanza inferiore di un metro dal ciglio stradale, posto a protezione della part. 709 fg. 12, evidenziato



- nell'all. B e nel grafico contenuto nell'All. C. alla relazione di consulenza tecnica depositata in data 23.05.2002;
- condanna Riccardo Sarina alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi € 4016,84 , di cui € 2300,00 per onorari, € 1560,00 per diritti , € 156,84 per spese, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
 - pone le spese di consulenza, già liquidate nel corso del giudizio con decreto del 4.05.1999 e del 14.06.2002, a carico della convenuta , tenuta alla rifusione in favore di parte attrice degli importi già versati al CTU.

Patti. 4/08/09

Il giudice

Depositato in Cancelleria oggi
il 28 SET. 2009

CANCELLIERE

